



COMUNE DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Allegato B alla Deliberazione di C.C. n. 34 del 27/04/2023

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 24/09/2020 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 30/07/2021 e n.34 del 27/04/2023)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 2 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	5
ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI.....	6
ARTICOLO 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	6
ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	6
ARTICOLO 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE IMPONIBILE.....	7
ARTICOLO 9 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	8
ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI	9
TITOLO III - TARIFFE.....	10
ARTICOLO 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ..	10
ARTICOLO 13 - PIANO FINANZIARIO	10
ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	11
ARTICOLO 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	11
ARTICOLO 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	11
ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ARTICOLO 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	12
ARTICOLO 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ARTICOLO 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ARTICOLO 21 - SCUOLE STATALI	13
TITOLO IV - TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
ARTICOLO 22 - TRIBUTO GIORNALIERO	14
ARTICOLO 23 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
TITOLO V - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	15
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ARTICOLO 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	15

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	16
ARTICOLO 27 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	16
ARTICOLO 27 BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	17
ARTICOLO 27- TER- PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ARTICOLO 28 - ZONE NON SERVITE.....	18
ARTICOLO 29 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	18
ARTICOLO 29 BIS - ESENZIONE PER ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO	18
ARTICOLO 30 - AGEVOLAZIONI.....	19
ARTICOLO 31 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	20
ARTICOLO 32 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	20
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	20
ARTICOLO 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	20
ARTICOLO 34 - DECORRENZA, CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	21
ARTICOLO 35 - RISCOSSIONE.....	22
ARTICOLO 35-BIS - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	23
ARTICOLO 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	24
ARTICOLO 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	24
ARTICOLO 38 - VERIFICHE E CONTROLLI	25
ARTICOLO 39 - ACCERTAMENTO	25
ARTICOLO 40 - SANZIONI	26
ARTICOLO 41 - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	26
ARTICOLO 42 - MISURA DEGLI INTERESSI.....	27
ARTICOLO 43 - RISCOSSIONE COATTIVA	27
ARTICOLO 44 - IMPORTI MINIMI	27
ARTICOLO 45 - CONTENZIOSO	27
ARTICOLO 46 - RATEIZZAZIONE	28

ARTICOLO 47 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE	29
ARTICOLO 48 - INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE	30
ARTICOLO 49 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30
ARTICOLO 50 - DISPOSIZIONI FINALI	30
ARTICOLO 50 BIS DISPOSIZIONI TRANSITORIE	31
ALLEGATO A	32
TARI	32
SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI	32
ALLEGATO B	32
TARI	32
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	32

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, a norma dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge"), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della Legge.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Fabriano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i titolari di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, comunque per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto che li rappresenta o li dirige.

ARTICOLO 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, purché produttive di rifiuti urbani.
3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, compresi quelli destinati alle attività agricole nei quali si producono rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

ARTICOLO 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ARTICOLO 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ARTICOLO 9 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Abrogato.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. *Abrogato.*
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	Cat. UND	% abbattimento superficie
OFFICINE, AUTO-CARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	5	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	6 o 13 (a seconda dell'utenza)	20%
LABORATORI ANALISI MEDICHE, AMBULATORI	11 e 14	15%

ATTIVITA'	Cat. UND	% abbattimento superficie
MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI		
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI	2	30%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali.
2. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. *Abrogato.*
4. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO III - TARIFFE

ARTICOLO 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente,

si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'**allegato B** al presente regolamento.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti dall'art. 34 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dall'art. 34 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno del Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti unici occupanti dell'abitazione di residenza, si considera in una unità anche il numero di occupanti dell'abitazione non di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei

familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 35, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza.

ARTICOLO 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali e delle aree tassabili l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno del Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell'utenza la tariffa per unità di superficie parametrata alla potenziale produttività di rifiuti anche in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**allegato B**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato citato viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione non inferiore a 20 mq ed anche ubicate in luoghi diversi, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso. Alle superfici di estensione inferiore a 20 mq sarà applicata la tariffa individuata per le superfici nelle quali si svolge l'attività prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 21 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. *Abrogato.*

TITOLO IV - TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

ARTICOLO 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverossia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 33 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (zone non servite) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa approvata dal Comune.

TITOLO V - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%.
2. È riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai nuclei familiari residenti che dimostrano di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione dotata di giardino (in conformità ai criteri stabiliti dall'Ente gestore dei rifiuti), si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. La riduzione per compostaggio domestico compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, redatta su modelli predisposti dall'ufficio tributi, nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione. La riduzione tariffaria decorre dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangano le condizioni per usufruire dell'agevolazione.
5. Al modello di riduzione, dovrà essere allegata:
 - copia del contratto di concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera, rilasciato dal gestore oppure, nel caso vengano utilizzate attrezzature analoghe, copia del certificato di idoneità delle attrezzature private rilasciato dal gestore del servizio;
 - copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
6. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta, l'agevolazione non può trovare applicazione.

7. Qualora vengano meno le condizioni per usufruire dell'agevolazione, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.
8. Il Comune/Soggetto Gestore in ogni tempo potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. Qualora a seguito della verifica si accerti il venir meno della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dall'anno di applicazione della riduzione non dovuta, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l'omessa denuncia.

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, alle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrenti, che vengono utilizzati per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 27 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo (come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 27-ter) e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) medi della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

ARTICOLO 27 BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, utilizzando il modello predisposto dal Comune, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 27-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

ARTICOLO 27- TER- PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata, utilizzando il modello predisposto dal Comune, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ARTICOLO 28 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 29 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 29 BIS - ESENZIONE PER ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Considerata la rilevanza pubblica dell'attività da loro esercitata, la TARI non è dovuta dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle organizzazioni di volontariato attive nell'ambito culturale e sociale-assistenziale e con sede nel Comune di Fabriano, che, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, coadiuvano o sostituiscono il Comune mediante l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, ovvero mediante il supporto e l'assistenza a soggetti che necessitano di cure e di sostegno sociale.
2. In caso di utilizzazione mista dei locali occupati, l'esenzione di cui al comma 1 compete esclusivamente in riferimento alla parte di superficie nella quale viene svolta l'attività non lucrativa. Alla superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica si applica la tariffa piena corrispondente alla categoria TARI attribuita.

3. L'esenzione si applica su richiesta del contribuente da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, secondo il modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) documentazione comprovante lo status di ente non lucrativo e la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2;
- b) l'indicazione specifica delle superfici destinate ad attività lucrativa e non lucrativa;
- c) la tipologia delle attività in esse svolte.

4. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sopra citata, purché gli enti siano in regola con i versamenti del tributo per gli anni precedenti, e cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

5. Abrogato.

ARTICOLO 30 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazione con unico occupante pensionato ultra sessantacinquenne con reddito imponibile lordo non superiore ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) unità immobiliari, sia utenze domestiche che non, che risultino allacciate ai servizi di rete ma prive di consumi e completamente libere da mobili e suppellettili: applicazione della sola parte fissa della tariffa. Annualmente l'Ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione.

2. favore delle nuove attività industriali, artigianali e commerciali che si insediano nel territorio comunale (in ogni caso non esistenti in precedenza) in immobili non allacciati ai servizi di rete e liberi da attrezzature, macchinari, mobili, ecc. è prevista una riduzione del 70% della TARI per un periodo di tre anni.

3. *Abrogato.*

4. La tariffa TARI è ridotta del 70% per i soggetti intestatari di utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate ed hanno i seguenti requisiti:

- Nucleo familiare fino a 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 8.265,00;
- Nucleo familiare con più di 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- Nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza.

L'indicatore ISEE di riferimento sarà quello presentato nel medesimo anno per il quale viene chiesta la riduzione.

5. *Abrogato.*

6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta del contribuente, il quale è tenuto a presentare dichiarazione entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, secondo il modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale. Le riduzioni sopra citate, si applicano dalla data di presentazione della relativa istanza, previo opportuno accertamento da parte dell'Ente.

7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 31 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 90% del tributo.

ARTICOLO 32 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. In applicazione dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 29 bis e 30 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ossia mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 33 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 34 - DECORRENZA, CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione di inizio occupazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune e pubblicato sul sito internet istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione e di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - c) la generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.Utenze non domestiche:
 - a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC, recapito postale e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società (con indicazione dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione o di cessazione degli elementi denunciati.
6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Fabriano, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.

8-bis. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

8-ter. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Il Comune è tenuto a fornire riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa: il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio, l'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta, la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza il soggetto che richiede la residenza deve presentare contestualmente anche la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed indicare, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica, i dati identificativi catastali dell'abitazione.

12. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 8-ter e 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, di cui all'art. 27-bis del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ARTICOLO 35 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale dedicato, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che sarà regolata con decreto attuativo.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due rate hanno cadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo.
4. Abrogato.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. A far data dal 1° giugno 2020, in applicazione dell'art. 38 bis del D.L. 124/2019, il pagamento alla Provincia del tributo provinciale relativo all'esercizio delle funzioni per la tutela ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, viene eseguito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede a scorporare l'importo da quanto riscosso per conto del Comune a titolo di TARI e a riversarlo alla Provincia al netto dello 0,30 per cento delle commissioni spettanti al Comune.
7. Abrogato.

ARTICOLO 35-BIS - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 34 del presente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di pagamento di cui all'art. 35.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo, il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica, il servizio gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti a cui si riferisce il reclamo, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo, l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo, le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - l'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta.

Relativamente alle richieste di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- il riferimento al reclamo scritto o di rettifica degli importi addebitati;
- la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati il Comune invia la risposta di norma entro 60 giorni lavorativi.

Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dall'art. 44, comma 1 del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora il Comune abbia accertato il diritto al rimborso, il tributo può essere compensato con gli importi dovuti a titolo di altri tributi locali. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

ARTICOLO 38 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ARTICOLO 39 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. L'avviso di

accertamento specifica pertanto le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso. Vista la propria natura di titolo esecutivo, l'avviso di accertamento contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'avviso), si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'atto deve riportare altresì l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il contenuto degli avvisi esecutivi deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente in caso di definitività dell'atto impugnato.

4. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

5. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

ARTICOLO 40 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 38, comma 1, lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997.

ARTICOLO 41 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Le sanzioni previste dall'articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all'istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 13 D. Lgs. n.

472/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento. Anche alla TARI si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali.

2. *Abrogato.*

3. Solo sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale, in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).

ARTICOLO 42 - MISURA DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi di mora e di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 43 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Sulla base degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
- b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 44 - IMPORTI MINIMI

1. I versamenti ordinari relativi al tributo non devono essere eseguiti quando l'importo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore ad euro 12,00.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 45 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 46 - RATEIZZAZIONE

1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento TARI, esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, tramite l'apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.
3. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento **(300,00)** euro per le **persone fisiche e le ditte individuali** e per importi complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento **(500,00)** euro per le **persone giuridiche e le società di persone**.

L'istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:

- a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012);
 - b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura;
 - d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo;
 - e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione.
4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:

a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00.

I soggetti interessati devono presentare istanza di rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all'INPS.

b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici:

Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:

- indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$.

Esso deve essere inferiore a 1;

- indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi, per cento}$. **Esso deve essere superiore a 4.**

I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell'indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell'indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all'importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico

presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all'importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.

5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

5 bis. Il versamento del piano di rateizzazione dovrà essere effettuato con modello F24 predisposto dall'Ente o con addebito mensile mediante la modalità SSD (Sepa Direct Debit). Ai fini del pagamento con quest'ultima modalità, i soggetti dovranno comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale. Potranno inoltre essere concordate modalità di versamento diverse, previa specifica richiesta del contribuente.

6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

ARTICOLO 47 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all'articolo precedente, secondo il seguente schema:

- a) fino ad euro 300,00 per le persone fisiche e le ditte individuali e fino a euro 500,00 per le persone giuridiche e le società di persone, nessuna rateizzazione;
- b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.

4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal Funzionario Responsabile d'imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'importo da rateizzare, nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.

5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

6. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.

8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.

10. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:

- a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento);
- b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro).

Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.

11. Al fine di ottenere la sospensione o l'incremento delle rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l'istanza.

ARTICOLO 48 - INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 49 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ARTICOLO 50 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 50 BIS DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Soltanto per l'anno d'imposta 2023 il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 10 comma 6 lett. b), art. 27 comma 3, art. 27-bis comma 2 e art 27-ter comma 1 è stabilito al 31 maggio 2023 anziché al 31 gennaio 2023.

ALLEGATO A
TARI
SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Abrogato

ALLEGATO B
TARI
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche ai fini TARI sono suddivise nelle seguenti categorie:

Codice	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi
4	Alberghi, campeggi, bed&breakfast (senza superficie ristorante)
4 bis	Agriturismo (ricettiva)
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
17 bis	Agriturismo (ristorazione)
18	Banchi di mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli
20	Aree scoperte destinate al transito dei passeggeri